



ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

Bologna, 10 marzo 2011

Circolare

N. 174/2011

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

= LORO SEDI =

- c.a. - Titolare/Legale Rappresentante
- Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti
con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe
- Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi

Serv. Lav. Prot. n. 456 - LD/aa

Oggetto: Disposizioni in materia contributiva e di sostegno all'occupazione in vigore nell'anno 2011. Istruzioni dell'INPS.

Con circolare n. 40 del 22 febbraio 2011 disponibile presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, www.ancebologna.it, come allegato alla presente circolare, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni in materia contributiva e di sostegno all'occupazione che, nel corrente anno, interessano l'ambito datoriale.

Nel riprodurre il testo della predetta circolare, se ne evidenziano di seguito i principali contenuti.

MANCATA APPLICAZIONE DELL'AUMENTO DELLO 0,09%

L'art. 1, comma 39, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (cfr. nostra circolare n. 5/2011), nell'abrogare il comma 10 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha annullato il previsto aumento, pari allo 0,09%, dei contributi previdenziali, che avrebbe interessato, a partire da gennaio 2011, i lavoratori iscritti alla Assicurazione Generale Obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

MISURE COMPENSATIVE PER LE IMPRESE CHE CONFERISCONO IL TFR A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E/O AL FONDO DI TESORERIA

Nel contesto delle misure compensative previste per le aziende a fronte dei maggiori oneri finanziari derivanti dal conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS, l'art. 8 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 766, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2008 riconosce, a favore dei datori di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi sociali dai medesimi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo di Tesoreria.

Tale esonero - aggiuntivo rispetto a quello disposto dall'art. 10 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'art. 1, comma 764, della Legge n. 296/2006 (e cioè l'esonero dal versamento del contributo dello 0,20%, o dello 0,40% per i dirigenti di aziende industriali, al Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297) - è stato applicato per l'anno 2008 nella misura di 0,19 punti percentuali.

Per gli anni successivi è previsto un progressivo aumento delle aliquote di riduzione fino ad un massimo di 0,28 punti percentuali a partire dall'anno 2014.

Via G. Zaccherini Alvisi, 20 - 40138 Bologna
Telefono 051 231540 Fax 051 231536

Web: www.ancebologna.it
E-mail: info@ancebologna.it

Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Aderente UNINDUSTRIA BOLOGNA

Circ. n. 174/2011
Pagina 1 di 4

Per gli anni 2009 e 2010 la percentuale di esonero è stata fissata, rispettivamente, in 0,21 punti percentuali ed in 0,23 punti percentuali.

Relativamente all'anno 2011, l'esonero di cui trattasi viene riconosciuto nella misura di 0,25 punti percentuali (cfr. nostra circolare n. 54/2011).

Per i criteri di operatività di detta misura l'INPS rinvia a quanto già comunicato con circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008.

ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA' DEI LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DA IMPRESE ANCHE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

L'art. 1, comma 32, della Legge n. 220/2010, ha disposto la proroga, sino al 31 dicembre 2011, del termine utile per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti.

La stessa disposizione ha, altresì, previsto la copertura degli oneri relativi al finanziamento delle connesse agevolazioni contributive.

Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla Legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione a carico del datore di lavoro in misura pari a 10 punti percentuali), le aziende, in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai sensi della norma sopra richiamata, sono tenute ad utilizzare i previsti codici (P5 - P6 - P7), secondo le modalità illustrate dalla Direzione Generale dell'INPS nella circolare n. 22 del 23 gennaio 2007.

INTERVENTI FINALIZZATI AL REIMPIEGO DI LAVORATORI BENEFICIARI DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

L'art. 1, comma 33, quarto periodo, della Legge n. 220/2010, ha prorogato per l'anno 2011, con modalità che verranno stabilite da uno specifico decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e nel limite degli importi fissati dallo stesso decreto, i seguenti interventi già previsti dall'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (cfr. nostra circolare n. 7/2010), rispettivamente ai commi 134 e 151:

- riduzione contributiva prevista dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 25, comma 9, della Legge n. 223/1991, nei casi di assunzione di lavoratori in mobilità, a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti con almeno cinquanta anni di età, beneficiari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Prolungamento della suddetta agevolazione contributiva sino alla data di maturazione del pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2011 per chi assume lavoratori in mobilità, ovvero beneficiari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con almeno trentacinque anni di anzianità contributiva;
- incentivo a favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell'indennità di disoccupazione speciale per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, qualora non abbiano effettuato, nei dodici mesi precedenti, una riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e non abbiano sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria (l'incentivo è pari all'indennità cui il lavoratore ha diritto, nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di prestazione di sostegno al reddito non erogate).

In ordine alle misure incentivanti sopra richiamate la Direzione Generale dell'INPS fa riserva di fornire chiarimenti ed istruzioni con successiva circolare.

INCENTIVO PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

L'art. 1, comma 31, della Legge n. 220/2010, ha disposto che l'incentivo introdotto dall'art. 7-ter, comma 7, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (cfr. nostra circolare n. 666/2010), si applica ai datori di lavoro che non abbiano in atto sospensioni dal lavoro con l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, i quali, senza esservi tenuti, procedono all'assunzione di lavoratori destinatari, non solo negli anni 2009 e 2010 (come prima previsto), ma anche nell'anno 2011, di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività, ovvero per intervento di procedura concorsuale, da parte di imprese non rientranti nella disciplina

della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria. Tale incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero delle mensilità di trattamento di sostegno del reddito non corrisposte.

LAVORATORI PERCETTORI DI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO UTILIZZATI IN PROGETTI DI FORMAZIONE O RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Al comma 33, l'art. 1 della Legge n. 220/2010 proroga la possibilità - prevista in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dall'art. 1, comma 1, del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 - per le imprese che hanno in atto sospensioni dal lavoro, di utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, in progetti di formazione o riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'intervento è prorogato nel limite di 50 milioni di euro con le modalità che verranno definite da un apposito decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO SULLE EROGAZIONI PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Al punto 5., la circolare in commento si sofferma sulle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 47, della Legge n. 220/2010, in tema di sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello.

Nello specifico, l'INPS sottolinea che:

- lo sgravio contributivo in oggetto troverà applicazione anche per l'anno 2011;
- relativamente ai criteri ed alle modalità di erogazione dell'incentivo, la norma sopra menzionata conferma quanto stabilito in materia dall'art. 1, commi 67 e 68, della Legge n. 247/2007, che ha disciplinato il beneficio durante il triennio sperimentale 2008-2010; l'INPS pone in evidenza che, per lo sgravio contributivo sui premi di risultato corrisposti nel corso dell'anno 2010, è necessario attendere l'emanazione del previsto decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- in merito all'individuazione delle somme sulle quali è possibile richiedere l'incentivo, occorre, invece, tenere conto del dettato dell'art. 53, comma 2, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Quest'ultimo articolo dispone che, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.

In considerazione del rinvio, effettuato dal legislatore, alle modalità già introdotte dalla Legge n. 247/2007, l'INPS fa riserva di maggiori precisazioni ad esito dell'emanazione del previsto decreto ministeriale.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E MOBILITÀ IN DEROGA

L'art. 1, comma 30, della Legge n. 220/2010, ha stabilito che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2011 e nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 34, della medesima legge, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni e mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può altresì disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, la proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2, comma 138, della Legge n. 191/2009. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 863/1984

L'art. 1, comma 33, della Legge n. 220/2010, ha prorogato, nel limite di 80 milioni di euro, l'incremento, introdotto in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dall'art. 1, comma 6, del Decreto-Legge n. 78/2009, del trattamento di integrazione salariale previsto nel caso di ricorso ai contratti di solidarietà disciplinati dall'art. 1 della Legge n. 863/1984, dal 60 all'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.

FONDO DI TESORERIA - MAGGIORAZIONE SULLE QUOTE DI TFR RIFERITE A PERIODI PREGRESSI

Ai fini del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gli importi riferiti a periodi pregressi devono essere maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate a norma dell'art. 2120 del Codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell'anno precedente.


In proposito, la circolare in esame evidenzia che, al 31 dicembre 2010, il coefficiente di rivalutazione del TFR è stato fissato dall'ISTAT in misura pari al 2,935935% e che, per il versamento, lo stesso deve essere utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (2,93%).

DECADENZE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ RICONOSCIUTA DAL GIUDICE

Da ultimo, la circolare in questione, al punto 8., rammenta che, secondo il disposto dell'art. 32 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, nei casi di conversione a tempo indeterminato di contratti a termine costituiti in violazione della vigente disciplina, il giudice può condannare il datore di lavoro a risarcire il lavoratore con un'indennità onnicomprensiva compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, dimezzata nel caso in cui i contratti collettivi prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.

Con riferimento agli aspetti di natura contributiva, tenuto conto dell'interpretazione letterale della norma, l'INPS segnala che l'indennità di cui trattasi deve intendersi esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE
Carminè Preziosi


Materiale disponibile presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, www.ancebologna.it, come allegato alla presente: circolare n. 40 del 22 febbraio 2011 della Direzione Generale dell'INPS.